

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE


n. 6 del 21.05.2014

Il Sindaco
FOSCO CARPELLARI

Il Segretario C.le
SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO

COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'
IMPOSTA UNICA
COMUNALE
I.U.C.
COMPONENTE I.M.U.**

Approvato con deliberazione consiliare n.⁶... del
21.05.2014
.....

PREMESSA:

- Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

L' imposta Unica Comunale, di seguito denominata "I.U.C.", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l' altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. di seguito regolamentata si compone:

- Dell' imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali.
- Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile
- Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

INDICE:

TITOLO 1:DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: oggetto
- ART. 2: presupposto dell' imposta
- ART. 3: soggetto attivo
- ART. 4: soggetto passivo

TITOLO 2: PRESUPPOSTO

- ART. 5:definizione di fabbricato
- ART. 6: unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- ART.7: definizione di area edificabile
- ART. 8: definizione di terreno agricolo
- ART. 9: base imponibile
- ART. 10: determinazione delle aree edificabili

TITOLO 3: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

- ART. 11: determinazione delle aliquote dell' imposta
- ART. 12: riduzione per i fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- ART. 13: esclusioni
- ART. 14: esenzioni
- ART. 15: assimilazioni ad abitazione principale
- ART. 16: agevolazioni

TITOLO 4: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ART. 17: versamenti
- ART. 18: dichiarazioni
- ART. 19: accertamento e liquidazione dell' imposta
- ART. 20: riscossione coattiva
- ART. 21: sanzioni ed interessi
- ART. 22: contenzioso

TITOLO 5: RIMBORSI E REGOLAZIONI CONTABILI

- ART. 23: rimborsi
- ART. 24: erronei versamenti

TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 25: rinvio
- ART. 26: clausola di adeguamento
- ART. 27: entrata in vigore

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l' applicazione dell' imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell' art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l' istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall' anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
2. Il presente Regolamento è adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.04.1997 confermata dal D. Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l' IMU, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l' istituzione dell' Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente Regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D. L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D. L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 luglio 2013 n. 85, dal D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D. L. n. 133 del 30 novembre 2013, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

Art. 2

presupposto dell' imposta

1. L' imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all' art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 3

soggetto attivo

1. I soggetti attivi dell' Imposta sono il Comune di Eneo, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell' imposta municipale propria di cui all' art. 13 del D. L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della cat. D/10 esente dall' imposta dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, previsto dal comma 6, primo periodo del citato art. 13.
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell' imposta si considera soggetto attivo il comune nell' ambito del cui territorio risulta ubicato l' immobile al 1 gennaio dell' anno cui l' imposta si riferisce.

Art. 4

soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell' imposta sono:
 - a) I proprietari di immobili di cui all' art. 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività;
 - b) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- c) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso;
- d) Il locatario, nel caso di fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, anche se non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; in detto caso la qualità di soggetto passivo è assunta dal 1 gennaio dell' anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
- e) L' ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

TITOLO 2: PRESUPPOSTO

Art. 5

Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l' attribuzione di un' autonoma e distinta rendita, ovvero quell' unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l' attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l' area occupata dalla costruzione e quella ch ne costituisce pertinenza, val a dire quell' area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all' imposta dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all' imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 7.

Art. 6

Unità adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l' abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Sono considerate pertinenze dell' abitazione principale esclusivamente le unità immobiliare classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell' abitazione principale
3. All' imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
4. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione.
5. Se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell' abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa così come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l' aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214

Art. 7

Definizione di area edificabile

1. Per area fabbricabile si intende l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall' approvazione della regione e dall' adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di Fatto", ancorché residuale.
2. Il responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1. Si considera edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell' imposta non rileva pertanto l' effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice ed astratta potenzialità edificatoria.

ART. 8

Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all' esercizio dell' agricoltura attraverso la coltivazione, l' allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell' allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l' utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell' azienda normalmente impiegate nell' attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. Nel Comune di Enego, il quale territorio ricade su area montana così come delimitata ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli come definiti al precedente comma, sono esenti da imposta
3. Sono comunque esenti dall' imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, salvo che non si tratti di aree edificabili così come definite al precedente art. 7 del presente Regolamento.
4. Sono assimilate a terreni agricoli le aree edificabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l' attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all' allevamento di animali, a seguito di richiesta in tal senso presentata dai soggetti passivi a condizione che sullo stesso permanga l' utilizzazione agro-silvo-pastorale.
5. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall' art. 2 comma 1 lettera b), secondo periodo, del D. Lgs. n. 504/1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all' art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 9

Base imponibile

1. La base imponibile dell' imposta è costituita dal valore dell' immobile determinato ai sensi dell' art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell' art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si ottiene applicando all' ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1 gennaio dell' anno di imposizione, rivalutate al 5%, ai sensi dell' art. 3, comma 48 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell' art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all' anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data d' inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall' ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 19 marzo 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita preposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree edificabili si rinvia all' articolo successivo del presente Regolamento.

ART. 10

Determinazione del valore delle aree edificabili

1. Ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, l' Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, po' costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. I predetti valori hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti, né per il Comune, né per il contribuente.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell' area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell' art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell' area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall' art. 2 del D. Lgs. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d' opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 si stabilisce che il valore delle aree fabbricabili collocate all' interno del territorio Comunale è il seguente, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	COEFF. N. 1	UBICAZIONE	COEFF. N. 2	CONFORMAZIONE DELL' AREA	COEFF. N. 3
A-Centro Storico	1,3	Centrale periferica	1,0 0,7	Regolare	1,0
B-Residenziale e di completamento	1,1	Centrale periferica	1,0 0,7	Irregolare	0,7
C1-residenziale di completamento	1,0	Centrale periferica	1,0 0,7		
C2-residenziale di espansione	0,8	Centrale periferica	1,0 0,7	Residuale	0,5
D1-artigianale	0,6	Centrale periferica	1,0 0,7		
D3-turistico ricettive	0,7	Centrale periferica	1,0 0,7		
F-aree istruzione, parco, sport	0,2	Centrale periferica	1,0 0,7		

Note: (*) sono da considerarsi terreni edificabili ai fini IMU i terreni individuati nella cartografia di ciascun piano di recupero sui quali è prevista una nuova edificazione.

Ubicazione centrale: via Beato Murialdo, via Cappellari, via Chiesa, via Croce Rossa italiana, via Grottolea, via Guglielmo Marconi, via Lecche, via Madonnina, via Medaglia d' Oro Colonnello Giovanni Fincato, via Medaglia d' Oro Luigi Cappello, via Mori, via Ortigara, via Roma, Piazza del Popolo, Piazza San Marco, viale Sant' Antonio, via Tabaro, via Valdifabbro di Qua, via Valdifabbro di là, via Zante

Ubicazione periferica: tutte le aree non ricomprese nell' elenco delle vie non ricomprese nell' elenco delle vie con ubicazione centrale

Conformazione dell' Area: a) regolare: forma e dimensioni sufficienti all' edificazioni

b) Irregolare: forma che non consente l' edificazione

c) residuale: terreno di dimensioni tali che non consente l' edificazione

4. I valori di riferimento e le aliquote d' imposta vengono determinati con deliberazione consiliare e valgono anche per l' anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l' approvazione del Bilancio di Previsione.

TITOLO 3: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 11

Determinazione delle aliquote dell' imposta

1. L' aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all' eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell' art. 13 del D. L. n. 201/2011 la delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e i suoi effetti retroagiscono al 1 gennaio dell' anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine del 30 aprile dell' anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
4. L' imposta è determinata applicando alla base imponibile l' aliquota vigente.
5. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia d' immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d' immobile.

ART. 12

Riduzione per fabbricati inagibili e per fabbricati di interesse storico

1. In conformità a quanto previsto dall' art. 13 comma 3 lett. a) del D. L. 201/2011, così come modificato dall' art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai sensi del sopracitato articolo, comma 3 lett. b), la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. L' inagibilità dell' immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, bensì con interventi di restauro conservativo e/o di ristrutturazione edilizia così come definiti dall' art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001. Lo stato di inagibilità deve essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell' ufficio tecnico Comunale.
4. La riduzione prevista dal comma 2 ha decorrenza dalla data in cui è stata presentata al protocollo Comunale istanza volta all' ottenimento dell' accertamento da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale di stato di inagibilità, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Nel caso di mancato accertamento con sopralluogo da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di riduzione di cui al comma 2, l' inagibilità dell' immobile, e la conseguente riduzione d' imposta ai fini IMU, si intendono implicitamente accordate.

Art. 13

esclusioni

1. In via generale, sono esclusi dall' imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2, 5, 6, e 7 del presente Regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

Art. 14

esenzioni

1. Sono esenti dall' imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
2. La riserva allo Stato del gettito dell' imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard del 7,6 per mille, non si applica nel caso in cui risultino posseduti dal Comune su l quale territorio lo gli stessi insistono.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall' art. 7 comma1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. n. 504/1992, come di seguito riportate:
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5bis del D. P. R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all' esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni dell' art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l' esenzione dall' imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all' art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art. 16, lett. a) , della L. 20 maggio 1985, n. 222
4. sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9 comma 3bis D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all' elenco dei comuni italiani predisposto dall' Istituto Nazionale di Statistica
5. A decorrere dall' anno 2014, non è dovuta l' imposta municipale propria di cui all' art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214 n. 214/2011 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D. L. 201/2011.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall' imposta municipale propria i fabbricati destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l' aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell' art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. L' imposta non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture, in concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' art. 28 comma 1 del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal Personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 15

Assimilazioni ad abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all' Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 16

agevolazioni

1. Per i fabbricati concessi in uso gratuito dal possessore a parenti di primo grado in linea retta ascendente o discendente e destinati da questi ad abitazione principale, a seguito di presentazione di dichiarazione scritta da parte del possessore stesso, potrà essere applicata aliquota agevolata nei termini di legge, ove previsto dalla delibera del Consiglio Comunale,.
2. Qualora l' immobile destinato ad abitazione principale di uno dei proprietari risulti intestato di diritto a più soggetti, potrà essere applicata aliquota agevolata ove previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione da parte dei predetti soggetti comproprietari qualora parenti di primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale.
3. Per gli immobili di cui all' art. 13 comma 9 del D.L. 201/2011 limitatamente a quegli immobili definiti non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. 917/1986, potrà essere applicata aliquota agevolata nella misura e ove previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale.

TITOLO 4: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 17

versamenti

1. L' imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell' anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per l' intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell' atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1 al 15 del mese, l' obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell' anno di decesso, purché l' imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell' imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di relativa competenza, in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell' imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

5. Il versamento dell' imposta, in deroga all' art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all' art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell' errore entro 5 anni al Funzionario Responsabile della gestione dell' imposta.
7. L' imposta non è versata qualora essa sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all' imposta complessivamente dovuta per l' anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 18 dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell' imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all' art. 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell' art. 37 comma 55 del D. L. 4 luglio 2004 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 e dell' art. 1 comma 104 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell' imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in quanto compatibili.

Art. 19 Accertamento e liquidazione dell' imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell' imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalle normative vigenti, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Le attività di accertamento e liquidazione dell' imposta erariale svolte dal comune saranno effettuate qualora l' importo dell' imposta non versata sia superiore ad euro 12,00 comprendendo in detto importo anche eventuali sanzioni ed interessi.
3. Non si procede all' accertamento e alla riscossione della quota Comunale qualora l' ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi per ciascun credito, l' importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d' imposta.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d' ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento devono contenere l' indicazione dell' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato, del responsabile del procedimento, dell' organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell' organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a euro 200,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato il quattro rate mensili.
8. Nel caso in cui l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore a euro 1.000,00 su richiesta del contribuente lo stesso può essere rateizzato fino ad un massimo di 12 rate mensili, previa verifica della situazione reddituale e socio lavorativa del contribuente.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. Il Comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R. D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta con un minimo di euro 50,00.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La stessa sanzione si applica per violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o infedele o incompleta compilazione.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele denuncia sono ridotte alla misura stabilita dall'art. 1 comma 699 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (pari a un terzo) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto, e della sanzione.
5. In caso di ritardo nel versamento, la sanzione è quella fissata dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Per le somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 22

contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L' accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall' art. 9 commi 6 e 7 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

TITOLO 5: RIMBORSI E REGOLAZIONI CONTABILI

Art. 23

rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l' imposta, per la quota di competenza Comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguibili rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall' art. 17 comma 7 del presente Regolamento (euro 12,00).

Art. 24

Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall' anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all' imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell' imposta, il Comune che viene a conoscenza dell' errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, b l' importo versato, i dati catastali dell' immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni d' imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell' Economia e delle Finanze e al Ministero dell' Interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall' anno d' imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all' imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l' istanza di rimborso va presentata al Comune che, all' esito dell' istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell' Economia e delle Finanze e al Ministero dell' Interno l' importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l' eventuale quota a carico dell' erario che effettua il rimborso ai sensi dell' art. 68 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato di cui al Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 29 maggio 2007 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolarizzazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall' anno d' imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell' esito dell' istruttoria al Ministero dell' Economia e delle Finanze e al Ministero dell' Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall' anno d' imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo d' imposta municipale propria, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta versata si applica quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. A decorrere dall' anno d' imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una

comunicazione nell' ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L' ente locale impositore, all' esito dell' istruttoria, determina l' ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all' Erario.

TITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l' imposta municipale propria in base agli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, alla L. 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei Diritti del Contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all' imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 26

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della Deliberazione di Consiglio Comunale dello stesso e si applica, come previsto a termini di legge dal 1 gennaio 2014.
2. A decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all' art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del Bilancio di previsione.
3. A decorrere dall' anno d' imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell' Economia e delle Finanze- dipartimento delle Finanze sentita l' Associazione nazionale dei Comuni Italiani. L' efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell' apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno d' imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l' invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l' anno precedente.